



COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 24-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Mari Mirko	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	A
RILLI RICCARDO	P	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mirko Mari nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LAURA SERI

EMANUELE GRILLI

IGINO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

VISTO l'articolo 1, comma 821, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello

stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce testualmente che:

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L., l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

VISTO l'articolo unico del D.M. del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell' art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”.

VISTO infine l'articolo 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”.*

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede testualmente che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”.*

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente, che viene allegato come Allegato 2 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 160/2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

:

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA», adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere telematicamente nei termini di legge la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
4. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Colmurano il nuovo "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 160/2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuiti: 0

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA», adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo di cui al documento allegato come Allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere telematicamente nei termini di legge la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
4. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Colmurano il nuovo “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione.

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuiti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*MIRKO MARI*)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*Mirko Mari*)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mirko Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA SERAFINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 05-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2021 ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA